

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1659

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro della sanità**

(GARAVAGLIA)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(GALLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993,
n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della
quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del presente decreto-legge costituisce la reiterazione del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, non convertito per decorrenza dei termini.

Le modifiche rispetto al testo precedente sono le seguenti:

si è oMESSO l'originario articolo 1 che prescriveva il termine del 31 ottobre del corrente anno per il pagamento della quota fissa individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. La disposizione ha infatti esaurito il suo effetto entro la predetta data (31 ottobre) e non va quindi reiterata.

Con il disegno di legge di conversione del presente decreto sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 1 del precedente decreto-legge n. 365 del 1993 (con riferimento ai versamenti effettuati nei termini previsti).

Le altre disposizioni (articoli 1 e 2) ripetono gli articoli 2 e 3 del precedente decreto-legge concernenti, rispettivamente, l'obbligo della indicazione degli estremi del versamento della quota fissa nella dichiarazione dei redditi ed i criteri per il recupero della somma, maggiorata del 50 per cento a titolo di sanzione amministrativa, per i casi in cui, a seguito dei previsti controlli, risulti oMESSO, incompleto o tardivo il relativo versamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365.

Decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1993.

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

Art. 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha effetto dal 18 novembre 1993 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GARAVAGLIA - GALLO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.